



STATUTO FEDERSICUREZZA ITALIA

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'Associazione denominata "Federazione Italiana delle Aziende della Sicurezza nei luoghi di Lavoro e della Formazione" in sigla "FEDERSICUREZZA ITALIA" è costituita quale Associazione ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

L'Associazione si configura come Associazione sindacale datoriale e professionale, costituita in base all'art. 39 della Costituzione, che rappresenta singoli formatori, operatori ed aziende che hanno tra gli scopi quello della formazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione può istituire sedi secondarie territoriali, a livello locale, provinciale, regionale, o uffici distaccati. Le sedi secondarie territoriali svolgeranno attività volta a realizzare gli scopi dell'Associazione, uniformandosi al presente Statuto, garantendo la presenza dell'Associazione su tutto il territorio nazionale, consentendo la creazione di proficui rapporti con le istituzioni e le Autonomie locali.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo generale quello di promuovere e favorire la diffusione della cultura e l'informazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

L'Associazione persegue lo scopo generale di cui sopra anche mediante l'accreditamento dei Soggetti che promuovono, favoriscono e diffondono la cultura e l'informazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, su istanza dei Soggetti medesimi.

L'Associazione svolge l'attività di accreditamento sulla base di criteri giuridici e tecnici, in conformità a disposizioni legislative e regolamentari in materia, nel rispetto dei principi, nazionali, europei ed internazionali, di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

L'Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione e la tutela degli interessi delle aziende, nonché dei formatori, degli esperti e degli operatori, nella salute e sicurezza, associati, attraverso:

1. la rappresentanza sindacale, in ogni sede e a qualsiasi livello, delle peculiarità ed interessi delle aziende associate, nonché delle proprie articolazioni secondarie territoriali quali strutture organizzative dell'Associazione, dei formatori, esperti ed operatori della sicurezza sul lavoro, del loro ruolo professionale e della specificità della formazione in tale

ambito, nonché della consulenza in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti di altre associazioni, enti pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, aziende, imprese e società sia pubbliche che private;

2. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative, prevalentemente per formatori, nel rispetto del comma 1 del presente articolo;

3. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative, tramite gli associati nel rispetto dei regolamenti dell'Associazione, in tutti i settori di attività di cui ai codici ATECO previsti dalla legislazione e dagli accordi Stato-Regioni, laddove sia prevista la formazione e la consulenza sulla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

4. l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche azioni formative nel settore dell'ambiente e della tutela della salute, comunque normati anche in relazione a specifiche previsioni normative regionali;

5. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito sanitario, ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l'ECM nazionale e regionali e nei settori dell'emergenza e del pronto soccorso, nonché della protezione civile;

6. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito degli autotrasporti, in particolare di corsi di formazione professionale per gli esami d'idoneità professionale degli autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto terzi (D.M. 16.05.1991 n. 198);

7. lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi nell'ambito della sicurezza stradale e nell'ambito più generale della sicurezza aerea e marittima;

8. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito dei lavori sotto tensione;

9. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative in tutti gli ambiti lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che sono e che saranno oggetto di successive emanazioni e delibere da parte del legislatore;

10. l'emissione di un sistema di attestazione per le qualifiche professionali dei propri associati che chiedano l'iscrizione ai Registri Professionali di FEDERSICUREZZA ITALIA ai sensi della Legge n°4 del 14 gennaio 2013.

L'Associazione si propone tra l'altro, nel rispetto della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, valorizzando le competenze degli associati e garantendo il rispetto delle regole deontologiche, il conseguimento dei seguenti scopi:

- a) Rappresentare e valorizzare le figure professionali operanti nel settore della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro anche attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria;
- b) Promuovere l'aggiornamento anche mediante attività di formazione ed informazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nel settore;
- c) Promuovere ed organizzare attività nei campi della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni nonché i servizi di medicina del lavoro con relativa formazione;
- d) Promuovere percorsi formativi qualificanti di elevato livello, nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso la costituzione di una rete di centri di alta formazione e addestramento convenzionati, nel rispetto dei regolamenti dell'Associazione, presente su tutto il territorio nazionale;

- e) Collaborare con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio finalizzato ad emanare normative, linee guida, buone prassi e standard di riferimento;
- f) Promuovere studi e ricerche, istituire gruppi di lavoro, convegni mostre, borse di studio e premi sul tema della sicurezza sul lavoro;
- g) Promuovere l'applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione;
- h) Promuovere, in senso ampio, il valore della valutazione di parte terza indipendente della conformità di prodotti, servizi e sistemi di gestione a documenti normativi e requisiti di legge nazionali ed internazionali;
- i) Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, cd-rom, dvd, materiali, prodotti e video di ogni genere anche via internet;
- j) Proporre la promozione dell'immagine con produzione di ogni tipo di pubblicità e prodotti cartacei e multimediali;
- k) Ricercare, promuovere e stipulare, ove necessario per l'Associazione, polizze assicurative coprenti gli esperti del settore, sia per la copertura di spese legali in caso di procedimenti penali sia per la copertura di responsabilità civili derivanti da attività professionali svolte da soci;
- l) Stipulare con i Sindacati dei lavoratori Contratti Collettivi Nazionali e accordi concernenti la disciplina dei rapporti di lavoro e istituire rappresentanze Bilaterali e Paritetiche sul territorio nazionale.

L'Associazione può svolgere attività strumentali od accessorie finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione, inoltre, ai sensi della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, agendo in piena autonomia e libertà, nel rispetto delle proprie competenze ed in ossequio ai principi di indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, buona fede e correttezza ed affidamento del pubblico, si prefigge i seguenti ulteriori scopi:

- a) Adottare un Codice di Condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206. L'Associazione vigilerà sulla condotta professionale dei propri associati stabilendo anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati nel caso di eventuali violazioni;
- b) Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente e, nello specifico, l'attivazione di uno "Sportello di Garanzia" per l'utente consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso insorto con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-bis del Codice di Consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n°206;
- c) Rilasciare ai propri iscritti, sotto la responsabilità del rappresentante legale, le attestazioni di cui all'art. 7 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013; le attestazioni riguarderanno:
 - la regolare iscrizione del professionista all'Associazione ed i requisiti necessari per la partecipazione all'Associazione;
 - gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio della propria attività professionale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
 - le garanzie fornite all'utente, costituite dall'attivazione dello sportello di garanzia e da una costante assistenza resa disponibile da FEDERSICUREZZA ITALIA;
 - l'eventuale polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal

professionista;

- l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla normativa UNI EN ISO.

La validità delle predette attestazioni non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all'Associazione e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione all'Associazione stessa, per lo stesso periodo temporale. La scadenza dell'attestazione sarà comunque specificata nell'attestazione stessa;

- d) Promuovere la costituzione di un Comitato di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio degli attestati di qualificazione e competenza professionale, ai sensi del comma 3, art. 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013;
- e) Collaborare ai sensi dell'art. 9 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o facendo pervenire, nella fase dell'inchiesta pubblica, i propri contributi;
- f) Promuovere la costituzione di organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. CE n°675/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, per i settori di propria competenza;
- g) Riunirsi nelle forme aggregative di cui all'art. 3 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, mantenendo inalterata la propria autonomia. Dette forme aggregative avranno natura privatistica ed agiranno in totale trasparenza ed imparzialità ed avranno funzioni di:
 - promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate;
 - divulgazione delle informazioni e delle conoscenze connesse;
 - rappresentanza delle istanze comuni nelle opportune sedi politiche ed istituzionali;
 - controllo dell'operato delle singole Associazioni al fine di verificare il rispetto e la congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio delle attività e del codici di condotta definiti dalle Associazioni medesime.

L'Associazione autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione come marchio o attestato di qualità o di qualificazione dei propri servizi, osservando tutte le prescrizioni imposte dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n°59.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013, l'Associazione provvederà a rendere conoscibili anche i seguenti elementi:

1. codice di condotta che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni eventualmente poste in essere;
2. elenco degli iscritti, aggiornato con cadenza annuale;
3. sedi presenti sul territorio nazionale, in almeno 3 Regioni;
4. presenza di un'adeguata struttura tecnico scientifica dedicata alla formazione permanente dei propri associati, in forma diretta o indiretta;
5. eventuale possesso di un sistema certificato di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
6. garanzie attivate a tutela degli utenti, in particolare riguardo ai recapiti ed alle modalità di accesso allo Sportello per i Consumatori ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge n°4 del 14 gennaio 2013.



FEDERAZIONE
NAZIONALE AZIENDE
DELLA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
E DELLA FORMAZIONE

TITOLO II SOCI

Articolo 4 - Soci -



Possono aderire all'Associazione i professionisti, le aziende, gli studi associati e/o professionali, le persone giuridiche rappresentate da un socio ordinario che per il loro oggetto sociale svolgono attività di consulenza e formazione sulla Sicurezza sul Lavoro e che possano partecipare, per professionalità e competenze, formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell'Associazione stessa.

Possono essere altresì soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità e formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell'Associazione o allo scopo di sostenerne l'attività, la ricerca, e lo studio di tematiche relative alla formazione e alla consulenza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soci si distinguono in:

1. Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. A loro compete la rappresentanza in Assemblea ed il diritto di voto.
2. Soci Ordinari: sono persone fisiche nelle proprie funzioni di datori di lavoro, RSPP, ASPP o altre figure previste dalla normativa di riferimento, aziende, studi associati e/o professionali, enti, pubblici e privati, associazioni, che sottoscrivono la domanda di iscrizione per se stessi e per la loro azienda al fine di accedere ai servizi offerti dall'Associazione. A loro compete la rappresentanza in Assemblea ed il diritto di voto.
3. Soci Semplici: sono persone fisiche o giuridiche che condividono la *mission* dell'Associazione e sottoscrivono la domanda di iscrizione per accedere ai servizi gratuiti offerti. A loro compete la rappresentanza in Assemblea ed il diritto di voto.
4. Soci Sostenitori: sono coloro i quali sostengono la Federazione mediante elargizioni e contributi con il fine di sostenere attivamente le attività dell'Associazione. A loro compete la rappresentanza in Assemblea ed il diritto di voto.
5. Soci Onorari: sono coloro che, per particolari meriti e competenze tecnico-giuridiche, vengono ammessi all'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo. A loro compete la rappresentanza in Assemblea ed il diritto di voto.

Art. 5

- Obblighi dei soci -

Tutti i soci, sono tenuti al pagamento delle quote di associazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Associazione è annuale a valere sull'anno solare.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, al rispetto del codice deontologico, del codice etico e all'osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali.

L'omesso pagamento della quota di associazione, regolarmente constatato, determina la

decadenza dalla qualità di socio.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio Sindacale o Revisore Unico (se nominato).

Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli organismi associativi:

- Il Comitato Scientifico;
- La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina;
- Il Centro Studi.

Articolo 7 - Assemblea dei soci -

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Collegio Sindacale od il Revisore Unico;
- approva le modifiche statutarie e ratifica quelle urgenti deliberate dal Consiglio Direttivo;
- da mandato al Consiglio Direttivo di costituire le sedi secondarie territoriali, a livello locale, provinciale, regionale o uffici distaccati e di redigere il relativo regolamento di gestione;
- delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei





soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, in prima convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea può deliberare su qualsiasi argomento compreso lo scioglimento della Federazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione, mediante lettera, telefax, posta elettronica, pubblicazione di avviso sul sito della Federazione o in caso di urgenza mediante l'invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. E' ammessa la presenza dei soci tramite videoconferenza. In difetto di comunicazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ad ogni associato spetta un voto.

Ogni socio impedito a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali o conservate agli atti dell'Associazione.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è l'organo direttivo permanente dell'Associazione. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e ad esso spettano poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea o agli altri organi sociali.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono tutte a titolo gratuito salvo il diritto ad un rimborso spese.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venissero a mancare i 2/3 dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

In particolare il Consiglio Direttivo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed inoltre provvede a:

- nominare il Comitato Scientifico di cui fa sempre parte come membro il Presidente, nonché i componenti del comitato stesso;
- nominare le eventuali Commissioni Tecniche e Giuridiche utili al perseguimento degli scopi sociali;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee



- approvate dall'Assemblea dei soci;
- deliberare il piano di attività dell'Associazione e formulare proposte in ordine alla gestione della stessa;
 - predisporre e approvare lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo;
 - deliberare sulle domande di nuove adesione;
 - deliberare i regolamenti interni e le loro variazioni;
 - deliberare, la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
 - fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
 - decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
 - nominare la Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina;
 - nominare i membri del Centro studi;
 - costituire le sedi secondarie territoriali di cui all'art. 2;
 - redigere tutti i regolamenti interni ed in particolare, il regolamento delle sedi territoriali se istituite e della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina;
 - irrogare su indicazione della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina, la sanzione disciplinare della censura, sospensione ed espulsione dei soci che, con la loro condotta, abbiano compromesso la propria reputazione e la dignità della professione o abbiano arrecato un grave danno materiale, morale o d'immagine all'Associazione o non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - deliberare la sospensione cautelare del socio da ogni carica, incarico o funzione rivestita nell'ambito dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente. Le deliberazioni consiliari avranno validità con la maggioranza dei membri presenti. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale doppio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno oppure ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza qualificata dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. Di ogni riunione va redatto apposito verbale.

Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario anche fra estranei e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire al suo interno, avvalendosi anche di professionalità esterne, commissioni di studio e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.9

- Presidente, Vice Presidente, Collegio sindacale o Revisore Unico -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea coordina le attività dell'Associazione; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti correnti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie e firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; spetta altresì al Presidente la tenuta degli atti e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo nonché il compito di curare ogni aspetto amministrativo, economico e contabile dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Collegio dei Sindaci (se nominato) è costituito da tre componenti effettivi eletti tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali. In alternativa, l'Organo di Controllo dell'Associazione può essere costituito da un solo membro effettivo. In tal caso il Collegio dei Sindaci verrà sostituito da un unico Revisore. Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge fra i propri membri il Presidente. Il Collegio dei Sindaci o, alternativamente, il Revisore Unico vigilano sull'andamento della gestione economica, finanziaria e contabile, partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei soci riferendo all'Assemblea stessa mediante relazione sul bilancio. In caso di dimissione o morte di uno dei tre Sindaci resteranno in carica gli altri due sino al termine del mandato. Il compenso del Collegio sindacale o del Revisore Unico è determinato secondo tariffa professionale vigente.

Presidente, Vice Presidente, Collegio sindacale o Revisore durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 10

- La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina -

La Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina è costituita da almeno tre soci nominati dal Consiglio Direttivo, che scelgono al loro interno un Presidente.

La Commissione vigila sul rispetto sia del codice deontologico che degli altri codici e regolamenti, previsti dallo Statuto, nonché delle delibere degli organi sociali dell'Associazione da parte dei soci e su eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

La Commissione interviene in caso di controversie ed è l'organo incaricato del controllo del rispetto sia del codice deontologico che degli altri codici o regolamenti o delibere previsti dallo Statuto. Può convenire con il professionista associato la soluzione concordata della controversia in caso di pratica commerciale scorretta.

Il Collegio è convocato dal Presidente entro 15 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di fatto o circostanza di significativa rilevanza disciplinare e contesta formalmente l'eventuale addebito al socio. Quest'ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito, può presentare le proprie giustificazioni.

Decorso tale termine la Commissione può proporre al Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- 1) la censura, che consiste nel biasimo formale per trasgressioni di lieve entità;
- 2) la sospensione dall'Associazione fino a un massimo di due anni, in caso di abusi o mancanze che ledano il decoro e la dignità professionale;



3) l'espulsione degli associati, nei casi più gravi.

Nel caso di fatto o circostanza di lieve rilevanza disciplinare o di urgenza sarà direttamente il Presidente dell'Associazione a decidere la sanzione del richiamo.

Art. 11

- Il Centro studi -

Effettua studi, ricerche e indagini nell'ambito della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e della formazione, offrendo solide basi scientifiche all'informazione in materia e alla diffusione della cultura in tale ambito.

Raccoglie i dati nazionali relativi al tema della sicurezza, offrendosi come strumento conoscitivo ai decisori politici, agli enti locali e ai diversi attori coinvolti nella governance della sicurezza.

Produce ogni anno un compendio aggiornato sui dati relativi alla sicurezza che rappresenta il principale punto di riferimento in materia.

Le ricerche prodotte sono diffuse attraverso convegni e incontri presso sedi istituzionali, alla presenza delle istituzioni nazionali e locali competenti, con il patrocinio delle Istituzioni.

Svolge una funzione di rassegna di idee e contributi sui temi di interesse della Federazione.

Raccoglie, analizza ed elabora statistiche sugli infortuni, evidenziandone le principali cause e le maggiori criticità nell'area.

Organizza incontri, seminari, gruppi di studio, attività formative aperte agli operatori del settore ed ai gestori di funzioni adiacenti a quella della sicurezza: risk manager, responsabili degli uffici acquisti, responsabili delle Risorse Umane, responsabili della pianificazione operativa e logistica, operatori della Sicurezza dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

Art. 12

- Comitato scientifico -

Il Comitato Scientifico è un organo del Consiglio Direttivo e rappresenta l'interfaccia della Federazione nei confronti del mondo scientifico, dei Ministeri e delle Regioni, etc.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono periodicamente (almeno una volta l'anno) per discutere su quali siano le iniziative più opportune e concrete da prendere per promuovere l'attività degli Associati.

I membri del Comitato Scientifico saranno disponibili, ciascuno per sua area di competenza, a rispondere e farsi carico direttamente di quesiti tecnico-giuridici formulati da parte degli Associati.

Il Comitato Scientifico dovrà ideare e realizzare, in stretta sintonia con il Consiglio Direttivo, tutte le iniziative e formative e divulgative che la Federazione riterrà opportuno programmare ed attivare e si impegnano a parteciparvi attivamente.

Art. 13

- Coordinatori e sedi secondarie territoriali -

Il Consiglio Direttivo, al fine di favorire la più estesa partecipazione di tutti i soci all'attività e al funzionamento dell'Associazione, può nominare sul territorio soci ai quali affidare compiti di

Coordinamento e di rappresentanza dell'Associazione.

Tali nomine sono effettuate allo scopo di agevolare lo sviluppo e l'organizzazione a livello locale.

Le modalità di nomina, organizzazione, gestione e funzionamento a livello territoriale sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera l'apertura di sedi territoriali e di rappresentanza. In caso di comportamenti pregiudizievoli dell'immagine ed il buon nome di FEDERSICUREZZA ITALIA da parte delle sue articolazioni secondarie e/o sedi territoriali, o per altri gravi motivi, il Consiglio Direttivo, decide il richiamo, la sospensione e altre forme di sanzione applicabili all'associato fino alla revoca del rapporto associativo della sede territoriale responsabile di tali atti, dopo aver sentito in audizione le motivazioni addotte.

Le sedi territoriali di FEDERSICUREZZA ITALIA sono soggette alla vigilanza dell'Associazione.

Le obbligazioni assunte dalle realtà territoriali fanno capo ai loro coordinatori e in nessun caso FEDERSICUREZZA ITALIA può essere chiamata a surroga di impegni patrimoniali e/o contabili assunti a tali livelli.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso del suo scioglimento, ed è costituito:

- a) Dalle quote associative sottoscritte dagli associati;
- b) Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) Da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Articolo 15

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- a) Quote associative annuali;
- b) Contributi degli aderenti e/o di privati;
- c) Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- d) Contributi di organismi internazionali;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.



Articolo 16

- Bilancio dell'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Entro il 31 dicembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 17

- Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale -

L'Associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento dell'ente per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo al termine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

- Disposizioni generali -

Gli Associati si impegnano a non adire le ordinarie vie legali per eventuali divergenze che insorgano con l'Associazione e tra di loro per motivi dipendenti dalla propria appartenenza alla vita sociale. Tutte le eventuali controversie saranno sottoposte ad un Collegio costituito da tre componenti scelti dal Presidente del Tribunale di Roma avente funzioni di Collegio arbitrale irrituale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Il presente statuto è composto da n° 18 articoli.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 30 GENNAIO 2019.

Il Presidente dell'Assemblea

FEDERSICUREZZA ITALIA

Il Presidente Nazionale

Ing. Marco Arturo Romano